

proposta di legge n. 289

a iniziativa dei Consiglieri Marinelli, Massi

presentata in data 14 febbraio 2013

DISCIPLINE DEL BENESSERE E BIO-NATURALI

Signori Consiglieri,

l'Organizzazione mondiale della sanità riconosce l'esistenza di disturbi non classificati dal punto di vista medico, ma che determinano riflessi consistenti sull'equilibrio psicofisico della persona.

Nell'ultimo decennio, in Italia e anche nella nostra regione, si sono affermate ed ampiamente diffuse nella realtà sociale numerose discipline mirate a stimolare le risorse vitali della persona, dedicate al raggiungimento, miglioramento e conservazione del benessere psicofisico ed emozionale della persona. Così come sono in analogia crescita gli utenti che si rivolgono ai professionisti di queste pratiche di quali trovano giovamento e miglioramento per la qualità della vita.

Tali discipline non si prefiggono la cura di specifiche patologie, non sono riconducibili alle attività di cura e di riabilitazione fisica e psichica della popolazione erogate dal servizio sanitario, né alle attività connesse a qualunque prescrizione di dieta; le discipline del benessere e bio naturali, nella loro diversità ed eterogeneità, sono fondate su alcuni principi-guida, ed in particolare sui seguenti:

- 1) approccio globale alla persona e alla sua condizione;
- 2) avere come scopo il miglioramento della qualità della vita, conseguibile anche mediante stimolazione delle risorse vitali della persona;
- 3) importanza dell'educazione a stili di vita salubri e rispettosi dell'ambiente;
- 4) non interferenza nel rapporto tra professioni-

sti operanti nel settore sanitario e pazienti, astensione dal ricorso all'uso di farmaci di qualsiasi tipo e di qualsivoglia strumento terapeutico, in quanto estranei alla competenza degli operatori del benessere e bio-naturali.

Appare pertanto evidente l'importanza di una legge che disciplini questo settore, consentendo di garantire qualità del servizio, la serietà e l'adeguatezza dei curricula formativi degli operatori a tutela dell'utenza. Tutto ciò in accordo con i precisi limiti, cui il legislatore regionale deve sottostare, inerenti la definizione e il riconoscimento di una professione, la cui competenza è esclusiva dello Stato.

L'articolo 1 definisce le finalità della proposta di legge.

L'articolo 2 delinea le caratteristiche delle discipline del benessere e bio-naturali precisando al contempo anche la sfera entro la quale agiscono gli operatori del settore.

Con l'articolo 3 sono previste iniziative di formazione e aggiornamento, mentre con l'articolo 4 si procede alla definizione del Comitato regionale del quale sono precisati compiti e componenti.

L'elenco delle discipline, articolato in sezioni riguardanti le scuole di formazione e gli operatori stessi, viene invece trattato nell'articolo 5.

Con i successivi articoli 6 e 7 sono promosse intese per riconoscere percorsi formativi omogenei di altre regioni e per sanare l'attività di quanti già operano nel settore delle discipline del benessere da almeno tre anni.

L'articolo 8 stabilisce la copertura finanziaria.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Marche, nell'ambito delle attività di promozione e conservazione della salute, del benessere e della migliore qualità della vita, e allo scopo di assicurare ai cittadini, che intendono accedere a pratiche finalizzate al raggiungimento del benessere un esercizio corretto e professionale delle stesse, individua con la presente legge le attività, di seguito denominate discipline del benessere e bio naturali.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende:
- a) per discipline del benessere e bio-naturali: le pratiche e le tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona, quali: disciplina craniosacrale, naturopatia, pranopratica, riflessologia, shiatsu, esercizi di lunga vita taiji-qi gong, tuina, yoga, reiki e metodo Feldenkrais. In particolare le discipline del benessere e bio-naturali, nella loro diversità ed eterogeneità, sono fondate su alcuni principi guida ed in particolare i seguenti:
- 1) approccio globale alla persona e alla sua condizione;
 - 2) avere come scopo il miglioramento della qualità della vita, conseguibile anche mediante la stimolazione delle risorse vitali della persona;
 - 3) importanza della educazione a stili di vita salubri e rispettosi dell'ambiente;
 - 4) non interferenza nel rapporto tra medici e pazienti e astensione dal ricorso all'uso di farmaci di qualsiasi tipo, in quanto estranei alla competenza degli operatori in discipline del benessere;
- b) per operatore in discipline del benessere e bio-naturali: il medico o la figura che, in possesso di adeguata formazione, opera per favorire la piena e consapevole assunzione di responsabilità di ciascun individuo in relazione al proprio stile di vita e per stimolare le risorse vitali della persona. L'operatore in discipline del benessere non prescrive farmaci, educa a stili di vita salubri, ad abitudini alimentari sani e alla maggior consapevolezza dei propri comportamenti.

Art. 3
(Formazione)

1. La Regione, le Province e l'Asur, nell'ambito delle proprie competenze promuovono iniziative di formazione, di durata almeno triennale, e di aggiornamento professionale.

Art. 4
(Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Servizio sanità, di concerto con il Servizio industria, artigianato, istruzione, formazione e lavoro il comitato per le discipline del benessere e bio-naturali, di seguito denominato Comitato. Il Comitato è organismo di consulenza della Giunta regionale.

2. Il Comitato è nominato dal Presidente della Giunta ed è composto da:

- a) i dirigenti, o loro delegati, del Dipartimento salute e politiche sociali e del Servizio industria, artigianato, istruzione, formazione e lavoro;
- b) tre rappresentanti designati dagli organismi regionali delle associazioni dei consumatori, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, maggiormente rappresentative;
- c) tre esperti nelle discipline del benessere e bio-naturali.

3. La Giunta regionale, acquisito il parere del Comitato, procede:

- a) alla definizione, ai fini dei successivi adempimenti, dei contenuti delle discipline del benessere e bio-naturali e per ciascuna del relativo corso formativo;
- b) alla compilazione dell'elenco delle scuole a livello regionale e nazionale operanti nel settore;
- c) alla individuazione dei requisiti di qualità di ciascuna disciplina;
- d) alla definizione dei criteri di organizzazione dell'elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali e delle modalità di iscrizione nelle relative sezioni.

4. Il Comitato propone alla Giunta regionale la valutazione di nuovi inserimenti tra le discipline del benessere già definite, esercita il monitoraggio sulle attività del settore e tutte le altre funzioni assegnate dalla Giunta nell'ambito delle proprie competenze.

5. La Giunta regionale disciplina le modalità di funzionamento del Comitato.

Art. 5

(Elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali)

1. L'elenco delle discipline del benessere e bio-naturali, istituito ai sensi dell'articolo 4, è tenuto presso la Giunta regionale e si articola nelle seguenti sezioni:

- a) sezione delle scuole di formazione maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale per operatori nelle discipline del benessere e bio-naturali;
- b) sezione degli operatori nelle discipline del benessere e bio-naturali; la sezione è suddivisa in sottosezioni relative ad ogni specializzazione.

2. Per l'iscrizione nella sezione di cui al comma 1, lettera a), le scuole devono dimostrare di avere svolto attività documentabile ed iniziative di formazione dal almeno tre anni.

3. Alla sezione di cui al comma 1, lettera b), sono iscritti gli operatori in possesso di attestato di frequenza.

Art. 6

(Intese interregionali)

1. La Giunta regionale promuove nelle sedi istituzionali opportune la conclusione di apposite intese con altre regioni per il reciproco riconoscimento dei percorsi formativi omogenei, attinenti alle discipline del benessere e bio-naturali, previsti nei rispettivi ambiti territoriali.

Art. 7

(Norma transitoria)

1. Gli operatori che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano completato un ciclo formativo completo rispondente ai contenuti didattici e agli standard qualitativi di cui all'articolo 4, comma 3, o che dimostrino di aver svolto attività lavorativa continuativa per almeno tre anni, possono richiedere l'iscrizione nella competente sezione dell'elenco regionale, acquisito il parere favorevole del Comitato.

Art. 8

(Norma finanziaria)

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge l'entità delle risorse è stabilita, a decorrere dall'anno 2014, con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.